



Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA)

Modifica del 1° maggio 2019

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 24 ottobre 2007¹ sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa è modificata come segue:

Art. 52 lett. e

Sempreché le condizioni secondo il diritto in materia d'asilo (art. 43 cpv. 1-3 LAsi) siano adempite, il richiedente l'asilo può essere autorizzato a esercitare temporaneamente un'attività lucrativa se:

- e. non è oggetto di un'espulsione giudiziaria ai sensi dell'articolo 66a o 66a^{bis} del Codice penale² oppure dell'articolo 49a o 49a^{bis} del Codice penale militare del 13 giugno 1927³ passata in giudicato.

Titolo prima dell'art. 64

Sezione 4: Richiedenti l'asilo, persone bisognose di protezione, stranieri ammessi provvisoriamente, rifugiati e apolidi esercitanti un'attività lucrativa

Art. 64, rubrica, e cpv. 3

Cambiamento d'impiego

(art. 30 cpv. 1 lett. 1, 31 cpv. 3 e 85a cpv. 2 LStrI; art. 43 e 61 LAsi)

³ Al cambiamento d'impiego di stranieri, rifugiati o apolidi ammessi provvisoriamente in Svizzera, di rifugiati che vi hanno ottenuto asilo e apolidi che vi sono riconosciuti nonché di rifugiati o di apolidi oggetto di un'espulsione giudiziaria passata in giudicato si applicano per analogia gli articoli 65-65c.

1 RS 142.201
2 RS 311.0
3 RS 321.0

Art. 65, rubrica, nonché cpv. 1 e 1bis

Notifica dell'inizio di un'attività lucrativa di stranieri ammessi provvisoriamente, rifugiati o apolidi

(art. 31 cpv. 3 e 85a LStrI; art. 61 LAsi)

¹ Gli stranieri, i rifugiati e gli apolidi ammessi provvisoriamente in Svizzera, i rifugiati che vi hanno ottenuto asilo e gli apolidi che vi sono riconosciuti possono svolgere un'attività lucrativa previa notifica della stessa.

^{1bis} Anche i rifugiati e gli apolidi oggetto di un'espulsione giudiziaria passata in giudicato possono svolgere un'attività lucrativa previa notifica della stessa.

Art. 65a, rubrica

Notifica della fine di un'attività lucrativa di stranieri ammessi provvisoriamente, rifugiati o apolidi

(art. 31 cpv. 3 e 85a LStrI; art. 61 LAsi)

Art. 65b, rubrica

Registrazione e trasmissione dei dati notificati

(art. 31 cpv. 3 e 85a LStrI; art. 61 LAsi)

Art. 65c, titolo

Controllo delle condizioni di salario e di lavoro

(art. 31 cpv. 3 e 85a LStrI; art. 61 LAsi)

Art. 71g Attualizzazione della carta di soggiorno biometrica

Le autorità cantonali possono esigere dagli adulti e dai minori una registrazione dei dati biometrici prima dello scadere del termine di cinque anni previsto dall'articolo 102a capoverso 4 LStrI qualora siano constatate importanti modifiche della fisionomia tali da impedire l'identificazione del titolare della carta di soggiorno.

Art. 86 cpv. 1

¹ La SEM può negare l'approvazione, limitarla nel tempo o vincolarla a condizioni e oneri.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2019.

1° maggio 2019

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

